

REGOLAMENTO (CEE) N. 3472/88 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3977/87 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale di cattura ammissibile (TAC) per le varie popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche secondo cui le catture devono essere effettuate; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, la parte disponibile per la Comunità deve essere ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3286/88⁽³⁾, fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popola-

zioni ittiche, il TAC per il 1988 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca di dette popolazioni ittiche;

considerando che, in funzione dei pareri scientifici più recenti, può essere aumentato il TAC di merluzzo bianco nelle divisioni CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, nelle divisioni VIII, IX e X e nella divisione COPACE 34.1.1 (zona CE),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento sostituisce le parti corrispondenti dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3977/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROUMELIOTIS

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 292 del 26. 10. 1988, pag. 3.